

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoja, di Genova,
Principe di Piemonte &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo, che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Ministro delle Finanze, che manichiamo di svolgere i motivi e di sostenerne la discussione.

Articolo 1^o

Si cominciare dal primo aprile mille ottocento cinquantadue l'intero stipendio ed i maggiori assegnamenti degli Impiegati civili, degli Uffiziali ed altri Impiegati contemplati nelle leggi e regolamenti relativi alle pensioni siano già in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità saranno sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

fini alle L. 2,500	L. 3. p%
per la somma dalle " 2,501. alle L. 5,000	" 4. p%
" 5,001. " " 12,000	" 5. p%
per ogni maggiore somma	" 6. p%

La legge sulle pensioni degli Impiegati civili definirà qual parte di questa imposta debba considerarsi come sovratassa temporaria, e quale come ritenenza per le pensioni.

Articolo 2^o

Gli Impiegati che sono provvisti d'aggi proporzionali sulle rutenzioni, o di altri proventi autorizzati dalle leggi, soggieranno alla ritenuta e la sua stabilità dall'articolo primo sul monte degli aggi e proventi, sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per far fronte alle spese d'ufficio.

Articolo 3^o

Seja la ritenuta sugli stipendi, aggi e proventi degli Impiegati, che in forza delle vigenti leggi vi sono soggetti.


Seja del pari di aver effetto il disposto del numero secondo dell'articolo terzo e del paragrafo primo dell'articolo sexto della legge sedici luglio mille ottocento cinquantuno, per quanto si riferisce agli Impiegati dello Stato.

Articolo 4^o

Dalla susseduta epoca primo aprile mille ottocento cinquantadue le pensioni di iposo a carico del bilancio dello Stato avranno soggetto alla tassa delle quale nella prima parte dell'articolo sexto e nell'articolo settimo della legge sui beni mille ottocento cinquantauro sulla tassa delle professioni ed arti liberati.

Articolo 5^o

La tassa sulle pensioni, di cui all'articolo quarto, cessa due anni dopo l'allargazione della presente legge.



P. Lavoro

L

n. 7. **Ministero di Finanze.**

1 Progetto di legge
presentato dal Ministero di Finanze
nella Camera del 5 Maggio 1892

Ritiratura - dopo molti dissensi -
alle emendazioni ed approvazione.

Signori

Il progetto di legge per la
richtenanza sugli Stipendi degli
Insegnanti e sulle pensioni non
essendo stato approvato dal Senato
nello stesso termine oracoli era stato
votato dalla Camera dei Deputati,
non poté ricevere la Sua rassegnazione.

V'è lo progetto presentato già da
con alcune modificazioni che il
Ministero ha giudicato dover accor-
sentire.

Nel primitivo progetto gli
stipendi venivano sotto posti ad una
richtenanza fissa e ad una tassa progressiva
tutta che veniva estesa ulteriormente alle
pensioni.

Nel progetto modificato
che ora vi è presentato la tassa sarebbe
proporzionale - cioè la richenanza -
sarebbe stabilita in ciascuna progettata.

Per ciò poi che riguarda le
pensioni si applicherebbero inoltre
i principii sui quali èposta la



85

irruzione

verso il

16 ottobre 18

tassa che soprattutto devono imputare
il commercio, le professioni ed iarti
liberali.

Per ricorrere in breve delle
ragioni, che consigliano di preferire
quest'ultimo sistema, pare che
non venendo la tassa sulla stipendio
stipendi con le dovute sicurezze
diminuzione di stipendio, sia qual-
camente a carico della futura pensione,
ma vedendo il carattere di una vera
afrofria imposto, regolare conseguen-
temente si deggia riconoscere Dei
principii direttori del loro stabilimento.

Per le contrarie sono solo
nessun ostacolo incontrare, sia sussur-
nante o per tutto e conveniente. Forse
lo ammettono che facciasi bisogno di una
ritenuta sugli stipendi crescenti col
crescere Dei medesimi - onde restituire
il fondo destinato a far fronte alle
pensioni. Di fatto: anche senza
arrestare che tale ritenuta si potrebbe
con maggiore fondamento anziché
qual importo considerare qual
riduzione. Di Stipendio non si tocca.
Da alcuna legge si è verun principio
Di Diritto, vuolsi essenzialmente

3

ritenere essere il principio di provvidenza
in tale argomento assolutamente conforme
a quello della professionalità sanctificata
dallo Statuto. Imprecocché suol condannarsi
le pensioni di riposo determinate sulla
media degli ultimi anni di servizio, si
è quanto dire giusto le norme ordinare
sul maximum dello Stipendio di godimento
dell'impiegato, ed ottenerlo d'altro modo
la ritenuta essenzialmente destinata
a formare il fondo delle pensioni,
affinché la pensione calcolata in tal modo
si trovi in proporziona delle età nulla-
subita dall'impiegato durante il suo
servizio, fa dunque che questa riconosciuta
assiemè nell'ammontare dello Stipendio:
astrimenti stabiliscono una ritenzione
in proporziona tutta dello Stipendio
senza toccare le scese. Se così le quan-
togenie le pensioni calcolate verrebbero
l'impiegato a godere di una pensione, per
cui non farebbe concorso a formarne un
fondo proporzionale, e verrebbe come se
una compagnia d'assicurazione, cui si
potrebbe per tal effetto paragonare in
certo qual modo lo Stato, stabilisse un
presso assunto di obbligato di tenere i
Dopo un determinato tempo all'attivita'
una rendita simile; la somma calcolata
sulla media dei premii che sono
stati pagati, ma sovrattutto basta

3

3

supposte.

Ma la giustizia e
regolarità che siamo venuti dimostrando
delle basi su cui fuoglia l'attuale
progetto raggiungendosi ancora la
considernazione della specifica sua
applicazione, e del maggior titolo, che
può aversi nelle finanze di Stato
a L. 150m circa come abbia ad appurare
dagli istituti calcoli, spaziamo che
sarete pur riconosciuto il medesimo
furor evolutum, e considerando altresì
che s'è avvertito discutere il diritto
giuridico mirando lo stesso a provvedere
ai bisogni dell'Esercito insieme di
non protrarre l'attuazione oltre la
statale ipoca del 1^o aprile prossimo,
ma per torna in dispensabile che
sulla prima della stabilità spesa
compiere il parlamento suo caro
vado evitare che s'essendo sancito Dopo
tale tempo sia per avere un effetto
retroattivo contro i generali principii
di diritto.